

**D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

**Articolo 163** *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria* [\(571\)](#) [\(572\)](#)

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio

precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

---

[\(571\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 74, comma 1, n. 12](#)), [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa](#)), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(572\)](#) Vedi, anche, l' [art. 1-ter, comma 3, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

## **Articolo 179** *Accertamento* [\(633\)](#) [\(641\)](#) [\(642\)](#)

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio. [\(634\)](#)

2. L'accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli [articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni: [\(635\)](#)

a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;

b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;

c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro", in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; [\(636\)](#)

c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento; [\(637\)](#)

d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa [\(638\)](#).

3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. [\(639\)](#)

3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. [\(640\)](#)

---

[\(633\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(634\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 25\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(635\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 25\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(636\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 74, comma 1, n. 25\), lett. c\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(637\)](#) Lettera inserita dall' [art. 74, comma 1, n. 25\), lett. d\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(638\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 74, comma 1, n. 25\), lett. e\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(639\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 25\), lett. f\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(640\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 74, comma 1, n. 25\), lett. g\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(641\)](#) Il presente articolo corrisponde agli [artt. 21, 22 e 23, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogati.

[\(642\)](#) In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi il [comma 2 dell'art. 2, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154](#).

## CAPO II

### Spese

#### **Articolo 182** *Fasi della spesa* [\(654\)](#) [\(655\)](#)

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

---

[\(654\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(655\)](#) Il presente articolo corrisponde all'[art. 26, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

#### **Articolo 189** *Residui attivi* [\(697\)](#) [\(700\)](#)

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. [\(696\)](#)

3. Alla chiusura dell'esercizio le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie. [\(698\)](#)

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. [\(699\)](#)

---

[\(696\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1-sexies, comma 1, lett. c\), D.L. 31 marzo 2005, n. 44](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 maggio 2005, n. 88](#) e, successivamente, dall'[art. 74, comma 1, n. 33\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(697\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(698\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 33\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(699\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 33\), lett. c\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(700\)](#) Il presente articolo corrisponde all'[art. 33, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

## **Articolo 190** *Residui passivi* [\(701\)](#) [\(702\)](#)

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'[articolo 183](#).
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

---

[\(701\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(702\)](#) Il presente articolo corrisponde all'[art. 34, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

## **Articolo 226** *Conto del tesoriere* [\(864\)](#) [\(869\)](#)

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'[articolo 93](#), rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. [\(863\)](#)
2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione: [\(865\)](#)

- [a] gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa; [\(866\)](#) [\(868\)](#)]
- b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;

c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime; [\(867\)](#)

d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

---

[\(863\)](#) Comma così modificato dall'*art. 2-quater, comma 6, lett. b)*, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189*.

[\(864\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

[\(865\)](#) Alinea così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 53), lett. a)*, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

[\(866\)](#) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 53), lett. b)*, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

[\(867\)](#) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 53), lett. c)*, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

[\(868\)](#) Lettera abrogata dall' *art. 57, comma 2-quater, lett. b)*, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

[\(869\)](#) Il presente articolo corrisponde all'*art. 67, commi 1 e 2*, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

## **Articolo 228** *Conto del bilancio* [\(861\)](#) [\(870\)](#)

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. [\(862\)](#)

2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: [\(863\)](#)

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato [\(864\)](#).

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella



revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'[art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. [\(865\)](#)

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio. [\(866\)](#)

5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono altresì allegati al certificato del rendiconto. [\(867\)](#)

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.

7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno. [\(868\)](#)

8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. [\(869\)](#)

---

[\(861\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(862\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 55\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(863\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 55\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(864\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 74, comma 1, n. 55\), lett. c\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(865\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 55\), lett. d\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(866\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 55\), lett. e\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).



[\(867\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 74, comma 1, n. 55\), lett. f\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(868\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 55\), lett. g\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(869\)](#) Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 55\), lett. h\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(870\)](#) Il presente articolo corrisponde all'[art. 70, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

### **Articolo 231** *La relazione sulla gestione* [\(887\)](#)

1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'[art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.

---

[\(887\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 74, comma 1, n. 58\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

### **Articolo 233** *Conti degli agenti contabili interni* [\(914\)](#) [\(915\)](#)

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'[articolo 93](#), comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. [\(913\)](#)

2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

- a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
- b) la lista per tipologie di beni;
- c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
- d) la documentazione giustificativa della gestione;

- e) i verbali di passaggio di gestione;
- f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
- g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'[articolo 160](#).

---

[\(913\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2-quater, comma 6, lett. d\), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2008, n. 189](#).

[\(914\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(915\)](#) Il presente articolo corrisponde all'[art. 75, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.

## **Articolo 239** *Funzioni dell'organo di revisione* [\(914\)](#) [\(918\)](#)

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; [\(915\)](#)

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; [\(911\)](#)

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; [\(916\)](#)

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; [\(917\)](#)

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'[articolo 223](#).

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione. [\(912\)](#)

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente; [\(913\)](#)

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'[articolo 234](#), comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

---

[\(911\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 3, comma 1, lett. o\), n. 1\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

[\(912\)](#) Comma inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. o\), n. 2\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

[\(913\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 3, comma 1, lett. o\), n. 3\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

[\(914\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(915\)](#) Numero così modificato dall'[art. 74, comma 1, n. 61\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(916\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 74, comma 1, n. 61\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(917\)](#) Lettera inserita dall'[art. 74, comma 1, n. 61\), lett. c\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\(918\)](#) Il presente articolo corrisponde all'[art. 105, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.